

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "TRACCE - Associazione per la cultura e l'informazione"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

"Tracce - Associazione per la cultura e l'informazione", costituita in data 28 nov 1998, con atto costitutivo registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Tivoli in data 10 dic 1998 serie 3 - n° 6449, è un' associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Roma, via Arezzo 26 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'attività dei soci non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

"TRACCE - Associazione per la cultura e l'informazione" è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- a) di favorire la solidarietà nei rapporti umani, adoperandosi per combattere ogni forma di emarginazione, discriminazione e razzismo, anche attraverso specifici progetti di aiuto ai più deboli sia nel territorio urbano che in tutto il mondo;
- b) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale; di promuovere la ricerca e la formazione socio-culturale, anche mediante l'organizzazione di congressi, seminari, dibattiti e corsi di apprendimento;
- c) di permettere il ripristino del corretto rapporto tra uomo e ambiente;
- d) di concorrere alla conoscenza, alla fruizione, al recupero e alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale in tutti i suoi aspetti: storico, artistico, monumentale, eno-gastronomico, anche attraverso l'organizzazione di attività apposite;
- e) di accrescere la conoscenza delle arti e delle tradizioni popolari, anche attraverso l'organizzazione di mostre, concerti, spettacoli teatrali e cinematografici, nonché altre forme di espressione e comunicazione artistica;
- f) di intraprendere attività sportive, turistiche, escursionistiche, ecologiche e per il tempo libero anche attraverso l'organizzazione di viaggi e soggiorni;
- g) di realizzare materiale librario, cinematografico, audiovisivo, multimediale, anche informatizzato;

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà ed i contenuti di questo statuto.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide con provvedimento motivato il Consiglio Direttivo.

I soci, possono essere :

- Soci Volontari Operativi

Sono soci volontari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

- Soci Ordinari

Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano alle attività dell'associazione, condividendone le finalità secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo..

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali e specifiche, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, dopo sollecito al pagamento, anche verbale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione di quanto comunque versato e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria)
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

- il Collegio dei revisori
- i Proviviri

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito:

- a) di approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione;

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede associativa o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione, con comunicazione almeno otto giorni prima, o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante:

- comunicazione affissa nella sede principale e nelle sedi secondarie, e comunicazione pubblicata nel sito internet dell'Associazione;
- con posta elettronica (per i soci che abbiano comunicato il loro indirizzo);
- solo per la convocazione di assemblea straordinaria, ai soci che non abbiano indicato il loro indirizzo di posta elettronica, attraverso lettera di posta ordinaria.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di quattro deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, incluso il Presidente.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, anche come coordinatori di settori di attività, e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

In particolare il Consiglio Direttivo avrà facoltà di designare annualmente un Comitato dei soci, che lo coadiuvi per questioni organizzative e consuntive. Di questo Comitato faranno parte tutti i coordinatori di settori di attività e altri soci che possono essere di aiuto alla realizzazione del programma associativo annuale. Il Comitato dei soci sarà convocato ogni volta lo ritenga necessario il Presidente.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Solo nel caso che nessun membro del Consiglio Direttivo sia disponibile a svolgere la funzione di Tesoriere, sarà possibile nominare qualsiasi altro socio, che sarà invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In assenza di questi si procederà a elezioni integrative.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: o a mezzo posta elettronica, o SMS, o telefono.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

Al Segretario spetta il compito di tenere i registri dei verbali, nonché curare la convocazione delle assemblee - indette dal Presidente - e la comunicazione delle attività più significative.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente inoltre terrà e aggiornerà i registri dei Soci.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio dei revisori è nominato dall'assemblea. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglIMENTO

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME TRANSITORIE e FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e le altre cariche sociali che sono già in carica al momento dell'approvazione di questo statuto, restano nelle loro funzioni fino al naturale scadere del triennio di nomina, rispettando le norme del nuovo statuto.

Registrato in data 16 giugno 2011 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio - al n. 12347 Serie 3 – esente.